rizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono e numero di fax e/o di telex della parte interessata.

b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a cumunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché possano dimostrare di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. **Interesse della Comunità**

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, per poter stabilire, in base a validi elementi, se eventuali modifiche alle misure antidumping attualmente in vigore siano nell'interesse della Comunità, i produttori e gli importatori comunitari e le loro associazioni rappresentative, nonché gli utilizzatori rappresentativi, possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine specificato nel presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni presentate a norma dell'articolo suddetto saranno prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi all'atto della presentazione.

7. **Termini**

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non citate nella domanda, che sono pertanto invitate, nel loro interesse, a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale I — Relazioni esterne: Politica commerciale, Relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzioni I-C/I-E
(DM 24 — 8/38)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1097 — Wacker/Air Products)

(98/C 324/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 agosto 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

— in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);

— in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1097. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763